

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un'azione supplementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini**

COM(86) 557 def.

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 31 ottobre 1986)*

(86/C 292/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Consiglio ha istituito con la direttiva 77/391/CEE (\*), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (\*\*), un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi; che, tenuto conto dei risultati conseguiti e dell'andamento soddisfacente dei programmi presentati dagli Stati membri, il Consiglio ha adottato, il 14 giugno 1982, la direttiva 82/400/CEE che modifica la direttiva 77/391/CEE ed istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (\*\*);

considerando che il Consiglio, con la direttiva 78/52/CEE (\*), ha stabilito i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini;

considerando che, tenuto conto dei risultati conseguiti nel quadro dell'azione suddetta e dell'andamento soddisfacente dei programmi precedenti presentati dagli Stati membri, è necessario adottare misure analoghe per portare gli allevamenti bovini della Spagna e del Portogallo agli stessi standard comunitari per quanto riguarda la brucellosi e la tubercolosi;

considerando che in zone limitate di taluni Stati membri occorre effettuare controlli di routine in tutti gli allevamenti per quanto riguarda la brucellosi e la tubercolosi;

considerando che è ancora necessario che taluni Stati membri presentino piani per l'eradicazione della leucosi enzootica dei bovini;

considerando che l'eradicazione definitiva di queste malattie costituisce una base indispensabile per la realizzazione del mercato interno per i bovini nonché per aumentare la produttività dell'allevamento e quindi migliorare le condizioni di vita delle persone impegnate in questo settore;

considerando che per conseguire questi obiettivi è necessario autorizzare ciascuno Stato membro avente diritto a presentare nuovi piani per un ulteriore triennio;

considerando che è giustificata la partecipazione finanziaria della Comunità a questa azione;

considerando che i piani presentati dagli Stati membri devono rispondere a criteri ed obiettivi comunitari e devono pertanto essere approvati secondo una procedura comunitaria; che l'attuazione dei piani deve essere regolarmente controllata in loco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È istituita un'azione della Comunità destinata a portare a compimento l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri che hanno gli allevamenti definiti all'articolo 6 elaborano nuovi piani di accelerazione dell'eradicazione conformemente alle disposizioni tecniche degli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 77/391/CEE e ai criteri stabiliti dalla direttiva 78/52/CEE onde garantire

(\*) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.

(\*\*) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(\*) GU n. L 173 del 19. 6. 1982, pag. 18.

(\*) GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.

una continuità con le azioni avviate nel quadro dei piani originari, tenendo conto dei risultati conseguiti e degli eventuali adeguamenti necessari

2 I nuovi piani di eradicazione accelerata devono essere trasmessi alla Commissione entro due mesi dalla notifica della presente decisione

#### Articolo 3

1 Dopo aver esaminato i piani proposti e le eventuali modifiche, la Commissione li approva secondo la procedura di cui all'articolo 10

2 Il comitato del Fondo è consultato sugli aspetti finanziari

3 Alle date fissate dalla Commissione nella decisione di approvazione, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per attuare i nuovi piani di eradicazione accelerata

#### Articolo 4

1 La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per le azioni previste dalla presente decisione

2 Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione alle misure adottate nel quadro dei nuovi piani di eradicazione accelerata ed approvate all'articolo 3 sono oggetto della partecipazione della Comunità entro i limiti stabiliti agli articoli 5 e 6

#### Articolo 5

1 Per ciascuno Stato membro la partecipazione finanziaria della Comunità dura tre anni a decorrere dalla data fissata dalla Commissione all'atto dell'approvazione dei nuovi piani di eradicazione accelerata

2 Per il periodo di cui al paragrafo 1, l'importo previsionale del contributo a carico del bilancio della Comunità nell'ambito delle spese inerenti al settore agricolo è di 31,7 milioni di ECU

#### Articolo 6

1 La partecipazione finanziaria della Comunità riguarda gli indennizzi accordati per gli animali macellati, segnatamente

— in caso di *brucellosi* gli animali provenienti da allevamenti di tipo B<sub>1</sub> e B<sub>2</sub> definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 78/52/CEE,

— in caso di *tubercolosi* gli animali provenienti da allevamenti di tipo T<sub>1</sub> e T<sub>2</sub> definiti all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 78/52/CEE,

— in caso di *leucosi enzootica* dei bovini gli animali provenienti da allevamenti bovini che non sono ancora soggetti ad un programma di controllo di routine

2 La Comunità rimborsa gli Stati membri di un importo di 72,5 ECU per vacca e di 36,25 ECU per bovino diverso dalle vacche, macellati nel quadro delle azioni di cui al capitolo 1 della direttiva 77/391/CEE

#### Articolo 7

1 Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, si applicano alle decisioni della Commissione concernenti il finanziamento comunitario della presente azione

2 Le domande di pagamento devono riferirsi alle macellazioni effettuate dagli Stati membri nel corso dell'anno ed essere presentate anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo

3 Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n 729/70

#### Articolo 8

Il regolamento (CEE) n 129/78 del Consiglio, del 24 gennaio 1978, relativo ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica comune delle strutture agrarie <sup>(2)</sup> e gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n 729/70 si applicano per quanto di ragione

#### Articolo 9

1 Il controllo veterinario dell'esecuzione dei nuovi piani di eradicazione accelerata si effettua conformemente all'articolo 10 della direttiva 77/391/CEE

2 Quando tutti i nuovi piani di eradicazione accelerata sono stati attuati, la Commissione presenta al Consiglio una relazione generale sui risultati conseguiti, corredata — se del caso — di proposte per il proseguimento dell'armonizzazione dei sistemi filattici nazionali

#### Articolo 10

1 Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno Stato membro

2 In seno al comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto

3 Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro il termine

<sup>(1)</sup> GU n L 94 del 28 4 1970, pag 13

<sup>(2)</sup> GU n L 20 del 25 1 1978, pag 16

che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 54 voti.

4. La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione, se conformi al parere del comitato. Qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato in merito entro il termine di tre mesi dalla data della comunicazione, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.

#### Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

### **Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 1° ottobre 1986 al 28 febbraio 1988**

COM(86) 596 def.

(Presentate dalla Commissione al Consiglio il 4 novembre 1986)

(86/C 292/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 167, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità e il Senegal hanno condotto negoziati in conformità dell'articolo 17, secondo comma, dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese<sup>(1)</sup>, modificato dall'accordo firmato il 21 gennaio 1982<sup>(2)</sup> e dall'accordo firmato il 20 novembre 1985<sup>(3)</sup>, per determinare le modifiche o le aggiunte da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo;

considerando che, in esito ai suddetti negoziati, il 1° ottobre 1986 è stato siglato un progetto di protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 1° ottobre 1986 al 28 febbraio 1988;

considerando che tale protocollo prende ugualmente in considerazione gli interessi dei pescatori delle isole Canarie e che le possibilità di pesca dei pescatori della Comunità sono salvaguardate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Senegal;

considerando che è nell'interesse della Comunità concludere questo accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 1° ottobre 1986 al 28 febbraio 1988.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo al fine di impegnare la Comunità.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(<sup>1</sup>) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 15.

(<sup>2</sup>) GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 9.

(<sup>3</sup>) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 87.